

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<b>Art. 1 Oggetto</b>	<b>Art. 1 Finalità</b>	<b>Art. 1. Finalità</b>	
1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi	<i>1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.</i>	1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.	
2. Le disposizioni della presente direttiva riguardano:	<i>2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:</i>	2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:	
a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari; b) l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione; c) l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di: i) edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti; ii) elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro	<i>a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;</i>	a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici <b>anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o alla nuova installazione, rinnovo o sostituzione di sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti;</b>	La proposta di modifica della lettera a) in esame, come proposta nella bozza di decreto, non risulta coerente con quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE – art. 1 – comma 2) – lettera c) punto iii), che chiarisce che l'individuazione di requisiti minimi per i sistemi tecnici debbano essere individuati non solo nel caso di rinnovi o sostituzioni, ma anche nel caso di nuove installazioni e, quindi, agli edifici in generale. L'attuale formulazione appare limitativa e si corre il rischio di non ricomprendere nel campo di applicazione gli edifici esistenti che non siano sottoposti a

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti; nonché</p> <p>iii) sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;</p>			<p>ristrutturazione. Questi ultimi sono tuttavia a pieno titolo ricompresi nell'ambito applicativo della Direttiva, ad esempio per quanto riguarda l'obbligo di installazione di BACS (Building Automation And Control System) entro il 2025: tale obbligo si applica anche ad edifici esistenti in quanto tali, ove dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290kW.</p> <p>Proponiamo la modifica in rosso.</p>
	<p><i>b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;</i></p> <p><i>b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;</i></p>	<p>b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;</p> <p>b-bis) determinare i criteri generali <b>per il calcolo della prestazione energetica</b>, per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;</p>	
<p>d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;</p> <p>e) la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;</p>	<p><i>b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio</i></p>	<p>b-ter) <b>definire le modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, il trattamento aria e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria</b> al fine di ridurre il</p>	<p>Come definito dalla direttiva 2010/31/UE – art. 7 – nuovo comma 5, è importante considerare il benessere termoigrometrico e quindi proponiamo la modifica in rosso.</p>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
f) l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici; e g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.		consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio;	
	<i>f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;</i>	f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale <b>nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale</b>	
	<i>h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.</i>	h-ter) promuovere <b>l'efficienza energetica</b> e l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.	
		<b>“h-quater) favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, istituendo un database digitale degli edifici e mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;</b>	<p>In una prospettiva auspicata di progressiva digitalizzazione e interconnessione degli edifici avrebbe maggior senso ipotizzare l'istituzione di un database digitale degli edifici, accessibile a cittadini, imprese e PA.</p> <p>V. proposta di modifica in rosso</p>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.	
<b>Art. 2 Definizioni</b>	<b>Art. 2 Definizioni</b>	<b>Art. 2. Definizioni</b>	
	1. Ai fini del presente decreto si definisce:	1. Ai fini del presente decreto si definisce:	
<p>c) sono inseriti i punti seguenti:</p> <p><b>15 ter) «generatore di calore»: la parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:</b></p> <p><b>a) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;</b></p> <p><b>b) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;</b></p> <p><b>c) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;</b></p>	<p>g) "generatore di calore o caldaia" è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;</p>	<p><b>“g) «generatore di calore»: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:</b></p> <p><b>1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;</b></p> <p><b>2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;</b></p> <p><b>3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;</b></p> <p><b>4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;”;</b></p>	
12) «attestato di prestazione energetica»: documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso	l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente	l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e	La Raccomandazione UE 2019/786 ricorda che la nuova direttiva EPBD da due obiettivi complementari: 1) <b>accelerare la</b>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell'articolo 3;	<i>decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;</i>	rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, <b>anche avvalendosi dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza (SRI) dell'edificio, o dell'unità immobiliare, tenendo conto della metodologia di calcolo della Commissione europea di cui all'articolo 8 – comma 11 - della direttiva 2010/31/UE.</b>	<p><b>ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050 2) promuovere l'ammodernamento di tutti gli edifici con tecnologie intelligenti.</b></p> <p>Inoltre, nel punto 2.3.1.6 della medesima raccomandazione si specifica anche che: <i>Gli Stati membri dovranno ora fornire una rassegna delle iniziative nazionali volte a promuovere:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>a) le tecnologie intelligenti ed edifici e comunità interconnessi;</i></p> <p>Stupisce, quindi, l'assenza di qualunque richiamo nella proposta all'SRI – Smart Readness Indicator. Il suo inserimento nell'APE, oltre a costituire uno strumento di sensibilizzazione dell'utente, risponderebbe anche concretamente a quanto previsto nel punto 2.3.1.6 prima citato e, soprattutto, alla previsione inerente del neo art. 3-bis.</p> <p>V. proposta di integrazione in rosso</p>
	<i>l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non</i>	l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente	La Raccomandazione UE 2019/786 ricorda che la nuova direttiva EPBD da due obiettivi complementari: <b>1) accelerare la</b>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;</i></p>	<p>estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, <b>l'indicatore di predisposizione all'intelligenza (SRI) dell'edificio, o dell'unità immobiliare, tenendo conto della metodologia di calcolo della Commissione europea di cui all'articolo 8 – comma 11 - della direttiva 2010/31/UE;</b> ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;</p>	<p><b>ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050 2) promuovere l'ammodernamento di tutti gli edifici con tecnologie intelligenti.</b></p> <p>Inoltre, nel punto 2.3.1.6 della medesima raccomandazione si specifica anche che: <i>Gli Stati membri dovranno ora fornire una rassegna delle iniziative nazionali volte a promuovere:</i></p> <p><i>b) le tecnologie intelligenti ed edifici e comunità interconnessi;</i></p> <p>Stupisce, quindi, l'assenza di qualunque richiamo nella proposta all'SRI – Smart Readness Indicator. Il suo inserimento nell'Attestato di qualificazione energetica, oltre a costituire uno strumento di sensibilizzazione dell'utente, risponderebbe anche concretamente a quanto previsto nel punto 2.3.1.6 prima citato.</p> <p>V. proposta di integrazione in rosso</p>
	<p><i>l-ter decies) "energia esportata": quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e</i></p>	<p>l-ter decies) "energia esportata": quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>ceduta per l'utilizzo all'esterno dello stesso confine;</i></p> <p><i>l-quater decies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;</i></p> <p><i>l-quinqies decies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;</i></p>	<p>ceduta per l'utilizzo all'esterno dello stesso confine;</p> <p>l-quater decies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;</p> <p>l-quinqies decies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o <b>accumulata</b> o prelevata all'interno del confine del sistema;</p>	<p>Proponiamo di modificare, integrandola, la definizione di "energia prodotta in situ", tenendo in considerazione anche l'energia accumulata</p>
<p><b>3) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;»</b></p>	<p><i>l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;</i></p>	<p><b>l - vicies sexies) «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili e i sistemi di accumulo dell'energia. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;»;</b></p>	<p>Considerata la crescente attenzione verso i sistemi di accumulo dell'energia, sia elettrici sia termici, e la prospettiva degli edifici NZEB, proponiamo di ampliare la definizione, come da integrazione in rosso.</p>
	<p><i>l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva</i></p>	<p>l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria o <b>centralizzato</b></p>	<p>Al fine di evitare interpretazioni non univoche o comunque discordanti rispetto all'ultima frase del punto l-tricies, che esclude dalla definizione di</p>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.</i></p>	<p><b>destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria</b>, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, <b>accumulo</b> e utilizzazione del calore nonché gli organi di <b>regolazione</b> e controllo, <b>eventualmente combinato con impianti di ventilazione</b>. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.</p>	<p>impianto termico i sistemi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate, proponiamo l'integrazione in rosso a beneficio di chiarezza.</p>
<p>c) sono inseriti i punti seguenti: .....</p>		<p><b>I-tricies semel) «contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)»:</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
15 quater) “contratti di rendimento energetico”: i contratti di rendimento energetico quali definiti all’articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio		contratto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modificazioni;	
d) è aggiunto il punto seguente: «20) “microsistema isolato”: il microsistema isolato quale definito dall’articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio		I-tricies bis) «microsistema isolato»: il microsistema isolato quale definito dall’articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;	
b) è inserito il punto seguente:  «3 bis. “sistema di automazione e controllo dell’edificio”: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;»;		I-tricies ter) «sistema di automazione e controllo dell’edificio (BACS)»: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficienti sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;	
c) sono inseriti i punti seguenti: «15 bis) “impianto di riscaldamento”: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permette di aumentare la temperatura;		I-tricies quater) «sistema o impianto di climatizzazione invernale» o «impianto di riscaldamento»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		I-tricies quinquies) «sistemi alternativi ad alta efficienza»: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi.”.	
	<b>Art. 3 Ambito di intervento</b>	Art. 3 Ambito di intervento	
	<p>1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:</p> <p>a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;</p> <p>b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto ((agli articoli 7 e 9));</p>	<p><b>1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:</b></p> <p><b>a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;</b></p> <p><b>b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto ((agli articoli 7 e 9));</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.	<b>c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.</b>	
	<p>2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:</p> <p>a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:</p> <p>1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;</p> <p>2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;</p> <p>b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;</p> <p>c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso</p>	<p><b>2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:</b></p> <p><b>a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:</b></p> <p><b>1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;</b></p> <p><b>2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;</b></p> <p><b>b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;</b></p> <p><b>c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p>di interventi su edifici esistenti, quali:</p> <p>1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);</p> <p>2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;</p> <p>3) sostituzione di generatori di calore.</p>	<p><del>1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);</del></p> <p><del>2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;</del></p> <p><del>3) sostituzione di generatori di calore.</del></p>	
	<p>((2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.</p> <p>2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:</p> <p>a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;</p> <p>b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:</p> <p>1) nuova costruzione;</p> <p>2) ristrutturazioni importanti;</p> <p>3) riqualificazione energetica;</p>	<p>((2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.</p> <p>2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:</p> <p>a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;</p> <p>b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:</p> <p>1) nuova costruzione;</p> <p>2) ristrutturazioni importanti;</p> <p>3) riqualificazione energetica;</p> <p><b>b-bis) l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p>c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";</p> <p>d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;</p> <p>e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;</p> <p>f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;</p> <p>g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;</p> <p>h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;</p> <p>i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;</p> <p>l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli</p>	<p>c) la definizione <b>di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale</b> e di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";</p> <p>d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;</p> <p>e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;</p> <p>f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici <b>e dei sistemi di accumulo</b>;</p> <p>g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;</p> <p>h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;</p> <p>i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;</p> <p>l) la promozione <b>dell'efficienza energetica e dell'uso razionale</b></p>	<p>Considerata la crescente attenzione verso i sistemi di accumulo dell'energia, sia elettrici sia termici, e la prospettiva degli edifici NZEB, proponiamo di ampliare la definizione, come da integrazione in rosso.</p>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;</i></p> <p><i>m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.)</i></p>	<p>dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;</p> <p>m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore <b>e all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione.</b></p>	
	<p>3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:</p>	<p>3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:</p>	
	<p><i>a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;</i></p>	<p>a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio <b>solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente espresso nell'ambito del procedimento di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo suddetto, il rispetto delle disposizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		carattere o aspetto e del loro contesto limitatamente a quanto previsto all'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;	
	<i>e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;</i>	<b>e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all'articolo 4, comma 1;</b>	
	<i>3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:</i>	3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p>a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;</p> <p>b) l' esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.</p>	<p>a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;</p> <p>b) l' esercizio, <b>la conduzione, il controllo</b>, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui <b>all'articolo 4, comma 1-ter e</b> all'articolo 7.</p>	
	<p><i>3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.</i></p>	<p><b><del>3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.</del></b></p>	
<p><b>Articolo 2 bis</b> <b>Strategia di ristrutturazione a lungo termine</b></p>		<p><b>Art. 3-bis</b> Strategia di ristrutturazione a lungo termine</p>	
<p><b>1. Ogni Stato membro stabilisce una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di</b></p>		<p><b>1. Su proposta del Ministero dello sviluppo economico, nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima è inclusa la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p><i>ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Ogni strategia di ristrutturazione a lungo termine è presentata in conformità dei relativi obblighi di pianificazione e comunicazione e comprende:</i></p> <p><i>a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla prevista percentuale di edifici ristrutturati nel 2020;</i></p> <p><i>b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi, in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, se possibile, delle potenziali soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;</i></p> <p><i>c) politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi successive, e a sostenere misure e ristrutturazioni mirate ed efficaci in termini di costi, ad esempio attraverso l'introduzione di</i></p>		<p>di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine comprende:</p> <p>a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020;</p> <p>b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica;</p> <p>c) una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore rivolte:</p> <p>i. ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori;</p> <p>ii. ad alleviare la povertà energetica;</p> <p>iii. a rimuovere le barriere alla diffusione degli interventi di</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p><i>un sistema facoltativo di “passaporto” di ristrutturazione degli edifici;</i></p> <p><i>d) una rassegna delle politiche e delle azioni rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, ai problemi derivanti dalla frammentazione degli incentivi e ai fallimenti del mercato, nonché una panoramica delle pertinenti azioni nazionali che contribuiscono ad alleviare la povertà energetica;</i></p> <p><i>e) politiche e azioni rivolte a tutti gli edifici pubblici;</i></p> <p><i>f) una rassegna delle iniziative nazionali volte a promuovere le tecnologie intelligenti ed edifici e comunità interconnessi, nonché le competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica; e</i></p> <p><i>g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato, come quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell’aria.</i></p> <p><i>2. Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso</i></p>		<p>riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra i soggetti titolari di interessi contrapposti sul medesimo immobile;</p> <p>iv. a superare le inefficienze, quali ad esempio i casi in cui agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici non corrispondono adeguati benefici economici, energetici e ambientali;</p> <p>v. a promuovere le tecnologie intelligenti, ivi comprese quelle che favoriscono l’interconnessione tra edifici;</p> <p>vi. a promuovere le competenze e la formazione nei settori edile, e dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili;</p> <p>d) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso l’introduzione di un sistema facoltativo di “passaporto” di ristrutturazione degli edifici, tenendo conto delle risultanze dello studio della Commissione europea di cui all’articolo 19-bis della direttiva 2010/31/UE;</p>	<p>Proponiamo l’integrazione in rosso.</p>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p><i>misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell'obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione dell'80-95 % rispetto al 1990; ciò al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La tabella di marcia include tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050 e specifica il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione conformemente alla direttiva 2012/27/UE.</i></p> <p><i>3. Per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione necessaria a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri facilitano l'accesso a meccanismi appropriati per:</i></p> <p><i>a) aggregare i progetti, anche mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di piccole e medie imprese, per consentire l'accesso degli</i></p>		<p>e) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;</p> <p>f) un'analisi della possibile integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici;</p> <p>g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria.</p> <p>2. La strategia di cui al comma 1 prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, e di indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima.</p> <p>3. Lo schema di strategia di cui al comma 1 è sottoposto, dopo la sua</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p><i>investitori, nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti;</i>  <i>b) ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato;</i>  <i>c) usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato;</i>  <i>d) orientare gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con la nota di un orientamento di Eurostat; e</i>  <i>e) fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati “onestop-shop”, e servizi di consulenza in materia di ristrutturazioni e di strumenti finanziari per l’efficienza energetica.</i></p> <p><i>4. La Commissione raccoglie e diffonde, almeno alle autorità pubbliche, le migliori prassi riguardanti sistemi efficaci di finanziamento pubblico e privato per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, nonché informazioni sui sistemi relativi</i></p>		<p>elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l’attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l’aggiornamento del documento.</p> <p>4. Nei successivi aggiornamenti della strategia di ristrutturazione a lungo termine nell’ambito del Piano integrato per l’energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull’energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all’attuazione della strategia stessa, ivi comprese le politiche e le azioni in essa previste.</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p><i>all'aggregazione di progetti di ristrutturazione su piccola scala a fini di efficienza energetica. La Commissione individua e diffonde le migliori prassi in merito agli incentivi finanziari per le ristrutturazioni dal punto di vista dei consumatori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne l'efficienza in termini di costi.</i></p> <p><i>5. Per sostenere lo sviluppo della propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro effettua una consultazione pubblica sulla strategia in questione prima della presentazione della stessa alla Commissione. Ogni Stato membro allega una sintesi dei risultati di tale consultazione pubblica alla sua strategia di ristrutturazione a lungo termine.</i></p> <p><i>Durante l'attuazione della propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro stabilisce le modalità relative alla consultazione in modo inclusivo.</i></p> <p><i>6. Ogni Stato membro allega alla strategia di ristrutturazione a lungo</i></p>			

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p><i>termine più recente i dettagli relativi alla sua attuazione, compresa l'attuazione delle politiche e delle azioni previste.</i></p> <p><i>7. Ogni Stato membro può ricorrere alla propria strategia di ristrutturazione a lungo termine per far fronte ai rischi connessi all'intensa attività sismica e agli incendi che interessano le ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica e la durata degli edifici.)</i></p>			
	<p><i>3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.</i></p>	<p><b>3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.</b></p>	
<p><b>Art. 3 Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici</b></p>	<p><b>Art. 4 Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica</b></p>	<p><b>Art. 4 Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica</b></p>	
<p>Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all'allegato I.</p>	<p><i>Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i></p>	<p>Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza,</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale.	<i>e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:</i>	con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:	
	<i>a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:</i>	a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione <b>all'allegato I</b> della direttiva 2010/31/UE e <b>successive modificazioni</b> , del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali <b>oltre a quelli già esplicitati nel suddetto Allegato I:</b>	
	<i>b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi</i>	b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>l'articolo 6 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Articolo 6 Edifici di nuova costruzione</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 4.</p> <p>2. Gli Stati membri garantiscono che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione degli edifici di nuova costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.»;</p>	<p><i>costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;</i></p> <p><i>2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell' "edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;</i></p> <p><i>3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.</i></p>	<p>costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;</p> <p>2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;</p> <p>3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.</p> <p><b>3-bis) prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell'inizio dei lavori per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;</b></p>	<p><b>Il principio del "tecnicamente ed economicamente fattibile", più volte richiamato nella direttiva e nel decreto nazionale, rimane astratto e soprattutto non viene definito a chi compete l'onere di chiarire come declinarlo. Sul punto, la raccomandazione UE 2019/1019 evidenzia quanto di seguito:</b></p> <p><b>Fattibilità tecnica, economica, funzionale:</b></p>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>4) all'articolo 7, il quinto comma è sostituito dal seguente:  «Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e prendono in considerazione le questioni del benessere termigrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica.»;</p> <p>«Articolo 8  Impianti tecnici per l'edilizia, la mobilità elettrica e l'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza</p> <p>1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla</p>			<p>❖ <i>spetta agli Stati membri specificare i casi particolari in cui il rispetto dei requisiti non è fattibile da un punto di vista tecnico, economico e/o funzionale. Gli Stati membri dovrebbero far sì che tali casi siano chiaramente individuati, formulati e giustificati</i></p> <p>❖ <i>L'interpretazione della fattibilità tecnica, economica e funzionale non dovrebbe essere lasciata al solo giudizio delle parti interessate (ad esempio i proprietari o gli installatori di impianti)</i></p> <p>Andrebbe chiarito nel decreto a chi spetta tale onere. Ad esempio, si potrebbe immaginare un impegno diretto del MISE, che si avvarrà di ENEA, oppure il richiamo nel testo del decreto ad un futuro provvedimento implementativo che dovrà esplicitare i casi particolari in cui il rispetto dei requisiti non è fattibile da un punto di vista</p>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.</p> <p>I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.</p> <p>Gli Stati membri impongono che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare.</p> <p>Negli edifici esistenti l'installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.</p> <p>Articolo 14</p> <p>4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove</p>		<p><b>3-ter) i nuovi edifici, e gli edifici esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare; si ritiene comunque fattibile l'installazione di tali dispositivi nel caso in cui l'ammortamento complessivo non superi i 5 anni.</b></p> <p><b>3-quater) nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;</b></p>	<p>tecnico, economico e/o funzionale</p> <p>L'attuale punto 3-ter), per come è formulato, rischia di generare incertezza in quanto <b>l'obbligo di installazione di dispositivi autoregolanti sussiste in tutti i nuovi edifici, indipendentemente dal verificarsi di qualsiasi condizione (v. art. 8 comma 1 della direttiva 2010/31 come modificato dalla direttiva 844/2018)</b>, mentre negli edifici esistenti l'obbligo si applica soltanto successivamente alla sostituzione del generatore di calore. Inoltre, con riferimento alla preliminare valutazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, facciamo notare come in alcuni Paesi europei si stia valutando di non subordinare l'obbligatorietà a questi parametri, né per gli edifici nuovi né per quelli esistenti, anche alla luce dei costi limitati e della non invasività della loro installazione. Per quanto concerne gli edifici esistenti, qualora si volesse optare per l'individuazione di eccezioni di fattibilità, la</p>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.</p>		<p><b>3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termigrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica;</b></p> <p><del>3-sexies)</del> <b>c) le modalità affinché, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4 e all'articolo 15, paragrafo 4 della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;"</b>;</p>	<p>Commissione europea raccomanda l'utilizzo di parametri basati sul periodo massimo di ammortamento, in modo da poter confrontare i costi iniziali con i benefici attesi. Proponiamo, quindi, la proposta di modifica in rosso nel punto 3-ter)</p> <p>L'attuale punto 3-sexies) è un punto della lettera b) dell'art.4 e, come tale, non rispetta la previsione comunitaria della direttiva 2010/31/UE come modificata dalla direttiva 844/2018 all'art. 14 paragrafo 4 e art. 15 paragrafo 4, che si applica a <b>tutti gli edifici non residenziali</b> e non solo a quelli nuovi o oggetto di ristrutturazioni. <b>Pertanto proponiamo di creare un lettera c) ad hoc per il punto specifico.</b></p> <p>Con riferimento al criterio della fattibilità tecnica ed economica per i BACS, ci risulta che, se in Olanda il provvedimento di trasposizione nazionale della direttiva prevede che <b>l'installazione dei BACS è sempre fattibile tecnicamente ed economicamente</b>, in Francia</p>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
			tradurranno il criterio ipotizzando che se l'installazione del BACS ha un ritorno dell'investimento inferiore a 6 anni allora è di fatto fattibile tecnicamente ed economicamente.
<p>2. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare</p>		<p><b>I-bis) Con uno. o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concetto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, tenendo conto delle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sulle stime di utilizzo delle infrastrutture di</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:</p> <p>a) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o</p> <p>b) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.</p> <p>La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1 o gennaio 2023, sul potenziale contributo di una politica immobiliare dell'Unione alla promozione della mobilità elettrica e, se del caso, propone misure a tale riguardo.</p>		<p>ricarica, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività, le modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, sulla base dei criteri seguenti:</p> <p>1) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:</p> <p>a) almeno un punto di ricarica in sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;</p> <p>b) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;</p> <p>2) l'obbligo di cui al numero 1) si applica qualora:</p> <p>a) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		<p>b) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;</p> <p>3) il decreto di cui al presente comma definisce le caratteristiche tecniche dei punti di ricarica di potenza standard o elevata e delle infrastrutture di canalizzazione di cui al numero 1), tenendo conto del rapporto tra costi e benefici per il destinatario dell'obbligo;</p> <p>4) il decreto di cui al presente comma definisce le modalità con cui entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica con le caratteristiche di cui al numero 3), tenendo conto del rapporto tra costi e benefici per il destinatario dell'obbligo;</p> <p>5) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		<p>successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici. ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;</p> <p>6) l'obbligo di cui al numero 5) si applica qualora:</p> <p>a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o</p> <p>b) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;</p> <p>8) le disposizioni di cui ai numeri da l) a 7) non si applicano nel caso in cui:</p> <p>a) l'obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;</p> <p>b) con riguardo esclusivo ai numeri l) e 5), siano state presentate domande</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		<p>di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021 ~</p> <p>c) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;</p> <p>d) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;</p> <p>e) l'obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.</p>	
		<p>1-ter) Al fine di garantire che la diffusione dei punti di ricarica sia proporzionata e appropriata, il decreto di cui al comma I-bis), tiene conto delle condizioni nazionali, regionali e locali delle infrastrutture di ricarica, delle eventuali esigenze e circostanze differenti della domanda in funzione della zona, della tipologia di edificio, della copertura dei trasporti pubblici e di altri criteri pertinenti. Lo stesso decreto</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		<p>definisce le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività e individua misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione.</p>	
		<p>1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma I, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono aggiornati, in relazione all'articolo 17 della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.</p>	
«Articolo 14	<i>1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ((ai</i>	1-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>Ispezione degli impianti di riscaldamento</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento o degli impianti diriscaldamento e ventilazione combinati di ambienti con una potenza nominale utile superiore a 70 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione utilizzati per il riscaldamento degli edifici. L'ispezione include una valutazione dell'efficienza e del dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno termico dell'edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie.</p> <p>Se non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento o all'impianto per il riscaldamento e la ventilazione combinati o al fabbisogno termico dell'edificio successivamente a</p>	<p><i>sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,)) sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. ((Per le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo può avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e</i></p>	<p><b>dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE così come modificati dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Il decreto di cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:</b></p> <p><b>a) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività;</b></p> <p><b>b) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia anche ai fini</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>un'ispezione effettuata ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento del generatore di calore.</p> <p>2. I sistemi tecnici per l'edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.</p> <p>3. In alternativa al paragrafo 1, e a condizione che l'impatto globale sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione dei generatori di calore, ad altre modifiche dell'impianto di</p>	<p><i>manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico</i></p>	<p><b>di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica, la soglia di potenza al di sotto della quale è sufficiente l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto, salvo che gli edifici non siano dotati di sistemi di automazione e controllo;</b></p> <p><b>c) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l'alimentazione dell'impianto termico;</b></p> <p><b>d) sono individuati i casi in cui, in sede di ispezione, è obbligatorio il controllo dell'impianto termico in condizioni di normale funzionamento;</b></p> <p><b>e) sono definite le modalità per l'afflusso delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici nel catasto degli attestati di prestazione</b></p>	<p>Non viene ripreso in alcun modo il comma 6 dell'art. 14 e comma 5 dell'art. 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla 844/2018, che stabilisce che gli edifici dotati di sistemi di automazione e controllo sono esentati dalle ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti termici (sia riscaldamento sia raffrescamento)</p> <p>Si propone l'integrazione in rosso, come da disposizione comunitaria.</p>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>riscaldamento o dell’impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti e a soluzioni alternative, al fine di valutare l’efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti.</p> <p>Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l’equivalenza fra l’impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1.</p> <p>Tale relazione è presentata conformemente agli obblighi di pianificazione e comunicazione applicabili.</p> <p>4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.</p> <p>I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:</p>		<p><b>energetica di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d).”;</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>a) monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l'uso dell'energia;</p> <p>b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile dei servizi o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e</p> <p>c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.</p> <p>5. Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:</p> <p>a) la funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e della necessità di manutenzione;</p> <p>b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della</p>			

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.</p> <p>6. Gli edifici conformi ai paragrafi 4 o 5 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.</p>			
<p>2. I decreti di cui al ((comma 1-bis)) sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ((e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa)), acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.</p>		<p><b>2. Al fine di adeguare la metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera a), alle norme tecniche di cui all'allegato I, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni, l'ENEA, in collaborazione con il CTI, predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente al suddetto adeguamento."</b></p>	
<p><b>Articolo 10</b> <b>Incentivi finanziari e barriere di mercato</b></p>	<p><i>Art. 4 - ter Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato).</i></p>	<p><b>Art. 4 - ter Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato).</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>1. In considerazione dell'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e di altro tipo per favorire la prestazione energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per esaminare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali.</p> <p>2. Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri redigono un elenco delle misure e degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti, compresi quelli di carattere finanziario, diversi da quelli richiesti dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi della stessa. Gli Stati membri aggiornano tale elenco ogni tre anni. Essi comunicano l'elenco alla Commissione, eventualmente includendolo nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.</p> <p>3. La Commissione valuta se le misure esistenti e proposte figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 2 e i pertinenti strumenti dell'Unione</p>	<p><i>1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.</i></p>	<p>1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>siano efficaci nel sostenere l’attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, la Commissione può fornire consulenza o raccomandazioni riguardo a specifici regimi nazionali e assicurare il coordinamento con l’Unione e le istituzioni finanziarie internazionali. La Commissione può includere la sua valutazione e le eventuali consulenza e raccomandazioni nella relazione sui piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2006/32/CE.</p> <p>4. Su richiesta, la Commissione fornisce, se del caso, assistenza agli Stati membri nell’elaborazione di programmi di sostegno finanziario nazionali o regionali con l’obiettivo di accrescere l’efficienza energetica degli edifici, in particolare di quelli esistenti, sostenendo lo scambio di migliori prassi tra gli enti o organismi nazionali o regionali competenti.</p> <p>5. Al fine di migliorare il finanziamento a sostegno dell’attuazione della presente direttiva e tenuto debito conto del</p>			

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>principio di sussidiarietà, la Commissione presenta, preferibilmente entro il 2011, un’analisi concernente, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l’efficacia, l’adeguatezza del livello e l’ammontare effettivamente impiegato dei fondi strutturali e dei programmi quadro utilizzati per accrescere l’efficienza energetica degli edifici, specialmente nel settore dell’edilizia abitativa;</li> <li>b) l’efficacia del ricorso ai fondi della BEI e di altre istituzioni finanziarie pubbliche;</li> <li>c) il coordinamento dei finanziamenti dell’Unione e nazionali e altre forme di sostegno che possono fungere da leva per incentivare gli investimenti nell’efficienza energetica nonché l’adeguatezza di tali finanziamenti per raggiungere gli obiettivi dell’Unione.</li> </ul> <p>Sulla base di tale analisi e in conformità del quadro finanziario pluriennale, qualora lo ritenga</p>			

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>opportuno la Commissione può in seguito presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative a strumenti dell'Unione.</p>			
<p><b>6. Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, determinati attraverso uno o più dei seguenti criteri:</b></p> <p><b>a) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; in tal caso l'apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione;</b></p> <p><b>b) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;</b></p> <p><b>c) il miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione stessa;</b></p>		<p><b>1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:</b></p> <p><b>a) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;</b></p> <p><b>b) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;</b></p> <p><b>c) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;</b></p> <p><b>d) una diagnosi energetica;</b></p> <p><b>e) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p><i>d) i risultati di una diagnosi energetica;</i>  <i>e) i risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.</i></p>		<p>indichi il miglioramento della prestazione energetica.</p>	
		<p>1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l'adeguata competenza degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni.  Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.”;</p>	<p>OK. La disposizione è coerente con il nuovo comma 6 – lettera a) dell'articolo 10 della direttiva.</p>

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p>2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei</p>	<p><b>2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso.</i></p>	<p><del>decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso.</del></p>	
	<p><i>3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento</i></p>	<p>3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, <del>sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.</del></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<i>ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.</i>		
		<p><b>4-bis.</b> Al fine di sostenere la mobilitazione degli investimenti per la riqualificazione energetica necessaria a conseguire gli obiettivi indicativi di cui all'articolo 3-bis, e sfruttando le potenzialità del Portale Nazionale di cui all'articolo 4-quater, l'ENEA e il GSE predispongono congiuntamente, e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ognuno avvalendosi delle proprie competenze, un rapporto contenente proposte finalizzate a:</p> <p>a) aggregare i progetti, anche mediante la promozione di piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di piccole e medie imprese, per consentire l'accesso degli investitori, nonché lo sviluppo di soluzioni standard differenziate in base al tipo di potenziali clienti;</p> <p>b) ridurre il rischio percepito dagli investitori privati, nelle operazioni di finanziamento degli interventi di efficienza energetica negli edifici;</p> <p>c) ottimizzare l'utilizzo degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza energetica negli edifici, con l'obiettivo di stimolare investimenti</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		<p>privati supplementari o superare le inefficienze del mercato;</p> <p>d) orientare gli investimenti privati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico, anche attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e la diffusione dell'adozione di contratti EPC;</p> <p>e) fornire strumenti e servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici a supporto dei consumatori, denominati "one stopshop", in materia di ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica negli edifici.</p>	
		<p><b>Art. 4 - quater Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici</b></p>	
<p><i>6 bis. Le banche dati degli attestati di prestazione energetica consentono la raccolta di dati relativi al consumo di energia, misurato o calcolato, degli edifici contemplati, compresi almeno gli edifici pubblici per i quali è stato rilasciato in conformità dell'articolo 12 un attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 13.</i></p>		<p>1. È istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p><i>6 ter. Almeno i dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione e nazionali sulla protezione dei dati sono resi disponibili su richiesta per finalità statistiche e di ricerca e al proprietario dell'edificio.))</i></p> <p>7. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri offrano incentivi per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni o elementi edilizi che vadano oltre i livelli ottimali in funzione dei costi.</p>		<p>energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.</p> <p>2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile:</p> <p>a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali;</p> <p>b) alla Pubblica Amministrazione relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		<p>successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.</p> <p>3. Le attività di cui al comma 1 sono fornite a seguito dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte del Portale, delle informazioni di cui al comma 4 relative alla consistenza del parco immobiliare nazionale, alla sua prestazione energetica e ai suoi consumi energetici, nonché agli interventi già eseguiti di riqualificazione energetica degli edifici.</p> <p>4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1, sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per assicurare un celere e compiuto</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		<p>afflusso per via telematica dei dati presenti:</p> <p>a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), ivi comprese le informazioni sugli impianti termici;</p> <p>b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2018, n. 110, recante "Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili";</p> <p>c) nel database "Progetto Patrimonio della PA", ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;</p> <p>d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici, di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		<p>e) nel Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129.</p> <p>5. Il portale di cui al comma 1 è alimentato da ogni altra informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, già in possesso della Pubblica Amministrazione, nonché dai dati relativi all'adozione di contratti EPC per gli edifici della Pubblica Amministrazione stessa, ove disponibili, dei quali tiene apposito registro.</p> <p>6. Il portale di cui al comma 1 fornisce supporto e ogni informazione utile al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, necessari ad assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica e integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, per l'elaborazione delle strategie e dei programmi di promozione in materia di efficienza energetica negli edifici, nonché per le attività di cui all'articolo 10, comma 2.</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		<p>7. Il portale di cui al comma 1 fornisce, per finalità statistiche e di studio, anche in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati e le elaborazioni realizzate secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Inoltre, rende disponibili anche ai singoli proprietari degli immobili i dati del sistema informativo di cui al comma 12, lettera d) confluiti nel portale.</p> <p>8. All'attuazione del presente articolo si provvede fino a un massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.	
<b>Art. 11 Attestato di prestazione energetica</b>	<b>Art. 6 Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione</b>	<b>Art. 6 Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione</b>	
Non modificato	<p><i>3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro</i></p>	<p><b>3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)</i></p>	<p><b>locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.”;</b></p>	
	<p><i>5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica</i></p>	<p>5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.</i></p>	<p>immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e <b>delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-bis.</b> Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.</p>	
	<p><i>6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla</i></p>	<p><b>6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<i>certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo.</i>	<del>certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo.</del>	
		<b>10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente comma e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.”;</b>	
	<i>11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o</i>	11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.</i></p>	<p>immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, <b>l'indicatore di predisposizione all'intelligenza (SRI) dell'edificio, o dell'unità immobiliare, tenendo conto della metodologia di calcolo della Commissione europea di cui all'articolo 8 – comma 11 - della direttiva 2010/31/UE,</b> nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.</p>	<p>Proponiamo di introdurre un chiaro riferimento all' SRI</p>
		<p><b>12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.</b></p>	
<p><b>Articolo 14 Ispezione degli impianti di riscaldamento</b></p>	<p><i>Art. 7 Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva</i></p>	<p><b>Art. 7 Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
		<b>per la preparazione dell'acqua calda sanitaria</b>	
<p><b>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento o degli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti con una potenza nominale utile superiore a 70 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione utilizzati per il riscaldamento degli edifici. L'ispezione include una valutazione dell'efficienza e del dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno termico dell'edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie.</b></p> <p><b>Se non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento o all'impianto per il riscaldamento e la ventilazione combinati o al fabbisogno termico dell'edificio successivamente a</b></p>		<p>1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.</p> <p>2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.</p> <p><b>2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p><i>un'ispezione effettuata ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento del generatore di calore.</i></p> <p><i>2. I sistemi tecnici per l'edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.</i></p> <p><i>3. In alternativa al paragrafo 1, e a condizione che l'impatto globale sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione dei generatori di calore, ad altre modifiche</i></p>		<p>edifici, nonché in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-ter.</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p><i>dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti e a soluzioni alternative, al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti. Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l'equivalenza fra l'impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1.</i></p> <p><i>Tale relazione è presentata conformemente agli obblighi di pianificazione e comunicazione applicabili.</i></p> <p><i>4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025. I sistemi di</i></p>			

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p><i>automazione e controllo degli edifici sono in grado di:</i></p> <p><i>a) monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l'uso dell'energia;</i></p> <p><i>b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile dei servizi o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e</i></p> <p><i>c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.</i></p> <p><i>5. Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:</i></p> <p><i>a) la funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e della necessità di manutenzione;</i></p>			

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p><i>b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.</i></p> <p><i>6. Gli edifici conformi ai paragrafi 4 o 5 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.)</i></p>			
<p><b>Articolo 16 Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria</b></p>	<p><i>Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni</i></p>	<p><b>Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni</b></p>	
<p>1. Dopo ogni ispezione di un impianto di riscaldamento o condizionamento d'aria è elaborato un rapporto di ispezione. Il rapporto di ispezione contiene il risultato dell'ispezione effettuata in conformità degli articoli 14 o 15 e comprende raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico dell'impianto ispezionato in modo economicamente conveniente.</p> <p>Le raccomandazioni possono essere basate su un raffronto del rendimento energetico dell'impianto ispezionato con quello del migliore impianto realizzabile disponibile e di un impianto di tipo analogo in cui tutti i componenti presentano il</p>	<p><i>1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia. Tali</i></p>	<p>1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda <b>di acquisizione del titolo abitativo</b>. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
<p>livello di rendimento energetico richiesto dalla normativa applicabile.</p> <p>2. Il rapporto di ispezione è trasmesso al proprietario o locatario dell'edificio.</p>	<p><i>adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7,</i></p>	<p>sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. <b>Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<i>redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.</i>		
	<i>1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.</i>	1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione <b>da effettuarsi precedentemente all'avvio dei lavori</b> della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di <del>fornitura</del> <b>produzione</b> di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.	La formulazione non è coerente con la neo definizione del decreto al punto I-tricies quinquies). Utilizzare gli stessi termini, come da proposta in rosso.
	<b>Art. 9 Funzioni delle regioni e degli enti locali</b>	<b>Art. 9 Funzioni delle regioni e degli enti locali</b>	
	<i>2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli</i>	2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:</i></p> <p><i>a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;</i></p> <p><i>b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;</i></p> <p><i>c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;</i></p> <p><i>d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.</i></p>	<p>contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti <b>dal presente decreto e dai relativi decreti attuativi</b>, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:</p> <p>a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;</p> <p>b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;</p> <p>c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;</p> <p>d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. ((A tali fini:</i></p> <p><i>a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano entro centoventi giorni all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;</i></p> <p><i>b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici</i></p>	<p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti <b>termici</b> presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. ((A tali fini:</p> <p>a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano entro centoventi giorni all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;</p> <p>b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;</p> <p>c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;</i></p> <p><i>c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis.</i></p>	<p>trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo <b>di cui all'articolo 6, comma 12, come modificato secondo le modalità individuate all'articolo 4, comma 1-ter, lettera e</b></p>	
	<p><i>3-bis. (...) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:</i></p> <p><i>a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;</i></p> <p><i>b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;</i></p>	<p>3-bis. (...) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:</p> <p>a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;</p> <p>b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;</p> <p>c) l'applicazione di un sistema di <b>attestazione della prestazione energetica degli edifici</b> coerente con i principi generali del presente</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p>c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;</p> <p>d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;</p> <p>e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;</p> <p>f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'((attestato di prestazione energetica)), o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16.</p>	<p>decreto legislativo;</p> <p>d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;</p> <p>e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;</p> <p>f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'((attestato di prestazione energetica)), <b>o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16.</b></p>	
	<p>3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi,</p>	<p><del>3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si</del></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.</i></p> <p><i>3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.</i></p> <p><i>3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.</i></p>	<p><b>segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.</b></p> <p><b><del>3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.</del></b></p> <p><b><del>3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.</del></b></p>	
	<p><i>5-quinquies. Le regioni e le province autonome, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono inoltre a:</i></p> <p><i>a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione</i></p>	<p>5-quinquies. Le regioni e le province autonome, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, e <b>dai decreti di cui all'articolo 4</b> provvedono inoltre a:</p> <p>a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.</i></p> <p><i>b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.</i></p>	<p>per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.</p> <p>b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi, <b>tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni.</b></p> <p>c) avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 4, i cui risultati sono comunicati, a fini statistici, al Ministero dello sviluppo economico.</p>	
	<p><b>Art.10 Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale</b></p>	<p><b>Art.10 Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale</b></p>	
	<p><i>1. Il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione del</i></p>	<p><b>1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del Portale di cui all'articolo 4-quater, al fine di rilevare il grado di attuazione del</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<i>presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.</i>	<b>presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.</b>	
	<i>3. I risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.</i>	<b>3. I risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.</b>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><b>Art.11 Norme transitorie</b></p> <p>1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:</p> <p>a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;</p> <p>b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;</p> <p>c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda</p>	<p><b>Art.11 Norme transitorie</b></p> <p><del>1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:</del></p> <p><del>a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;</del></p> <p><del>b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;</del></p> <p><del>c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda</del></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p>sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;</p> <p>d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;</p> <p>e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;</p> <p>e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.)</p>	<p><b>sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;</b></p> <p><b>d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;</b></p> <p><b>e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;</b></p> <p><b>e-bis) UNI EN 15193 – Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.)</b></p>	
	<p><b>Art.13 Misure di accompagnamento</b></p>	<p><b>Art.13 Misure di accompagnamento</b></p>	
	<p>3. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012,</p>	<p><b>3. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012,</b></p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.))</i></p>	<p><b>recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.))</b></p>	
	<p><b>Art.17 Clausola di cedevolezza</b></p>	<p><b>Art.17 Clausola di cedevolezza</b></p>	
	<p><i>1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le</i></p>	<p>1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE, <b>come modificata dalla direttiva 2018/844/UE</b>, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	D.lgs 192/2005	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento)).</i></p> <p><i>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</i></p>	<p>delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento)).</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	
	<b>Allegato A</b>	<b>Allegato A</b>	
	<p>[...]</p> <p>47. servizi energetici degli edifici:  a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;  b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;  c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli</p>	<p>[...]</p> <p>47. servizi energetici degli edifici:  a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;  b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;  c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad</p>	

Modifiche apportate alla Direttiva 2010/31/UE dalla Direttiva 2018/844	<i>D.lgs 192/2005</i>	Bozza di decreto – modifiche al D.Lgs 192/2005	Note e proposte emendative di ANIE
	<p><i>ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;</i></p> <p><i>d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;</i></p>	<p>assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;</p> <p>d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;</p> <p><b>e) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;</b></p>	